

TI_GERICHTE 15.1995.00207 vom 15. November 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00207

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00207 du 15 novembre 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00207 del 15 novembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Trattandosi come in concreto di un'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, ossia dei Fol PPP n. _____ e _____ RFD di _____, per l'art. 154 cpv. 1 LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un'ipoteca (art. 37 cpv. 1 LEF) prima di sei mesi o dopo due anni dalla notificazione del precetto, ritenuto che ove sia stata fatta opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l'azione a quello della sua definizione giudiziale. L'azione giudiziale ex art. 154 cpv. 1 LEF (intesa sia come lite sottoposta alla procedura ordinaria che come contestazione relativa al rigetto dell'opposizione) interrompe solo il termine massimo per chiedere la vendita di un pegno immobiliare, non il termine minimo (DTF 90 III 85 e rif. ivi; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 34 m. 39), atteso che non vi è motivo che il creditore vincente nella procedura ordinaria o di rigetto dell'opposizione debba aspettare ancora sei mesi prima di poter chiedere la realizzazione (Fritzsche/Walder , ibidem).

E. 2

Nel caso in discussione le notifiche dei precetti n. _____ e _____ hanno avuto luogo il 24 marzo 1995 e il 25 settembre 1995 la creditrice ha presentato le relative domande di vendita. Le domande di vendita 25 settembre 1995 sono state pertanto presentate correttamente dopo sei mesi dalla notificazione dei precetti esecutivi, ritenuto che per l'art. 31 cpv. 2 LEF il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere.

E. 3

Quando l'esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.): a) il debitore ritiri l'opposizione; b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell'opposizione; c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell'opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo; d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 4

Il reclamo 6 ottobre 1995 _____ è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.